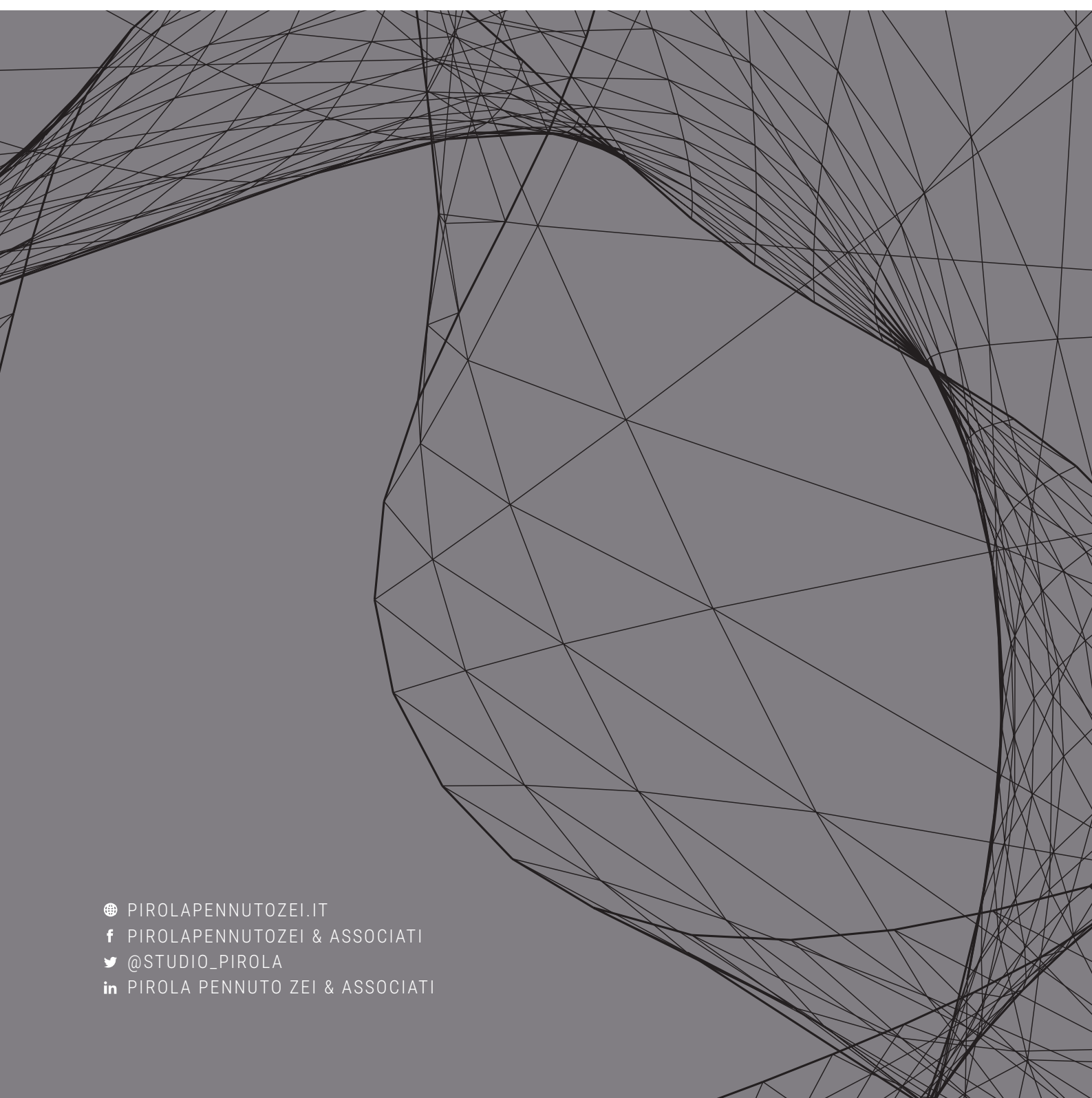


Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/LUGLIO-SETTEMBRE 2020



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI
🐦 @STUDIO_PIROLA
in PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

Dogana

PRASSI

1.1	10
Determinazione direttoriale n. 107042 del 3 aprile 2020 - Esenzione dazio ed IVA all'importazione materiale Covid-19	
1.2	10
Determinazione direttoriale n. 237457 dell'8 luglio 2020 - Importazioni in esenzione dai dazi e dall'IVA (Decisione della Commissione Europea n. 491 del 3 aprile 2020). Informatizzazione dell'Albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni. Circolare n. 19/d del 9 luglio 2020 - importazioni in esenzione dai dazi all'importazione e dall'iva (decisione della commissione europea n. 491 del 3 aprile 2020). Informatizzazione dell'albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merci in franchigia	
1.3	11
Circolare n. 21/D del 16 luglio 2020 - Proroga termine previdimazione certificati EUR1	
1.4	12
Avviso del 22 luglio 2020 - Importazioni in esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA. Informatizzazione dell'albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merci in franchigia	
1.5	12
Determinazione n. 262062 e n. 262364/RU del 28 luglio 2020 - Proroga esenzione dazio ed IVA all'importazione materiale Covid-19	
1.6	13
Circolare n. 27 del 20 agosto 2020 - Accordo di libero scambio tra UE e Repubblica socialista del Vietnam. Indicazioni e modalità applicative in materia di origine delle merci	

1.7	14
Comunicato stampa della Commissione europea del 24 agosto 2020 - Norme di origine: rafforzamento degli scambi preferenziali dell'UE con i paesi paneuromediterranei (PEM)	
1.8	14
Circolare n. 28 del 24 agosto 2020 - <i>"Smart Terminal"</i> : modalità di presentazione delle candidature per la sperimentazione della procedura operativa	
1.9	15
Comunicazione del 24 agosto 2020 - Fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 1-07-2020 al 31-12-2020). Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/12/2004 e successive modifiche e integrazioni	
1.10	15
Circolare n. 31 del 4 settembre 2020 - Estensione della procedura di sdoganamento in mare a navi che trasportano merci alla rinfusa	
1.11	16
Circolare n. 32 dell'8 settembre 2020 – Tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) – Indicazione obbligatoria del codice EORI nei formulari per la richiesta di intervento delle autorità doganali a tutela dei DPI e nelle richieste di proroga	
1.12	17
Avviso del 16 settembre 2020 - Operatore Economico Autorizzato (AEO) modulo e-learning <i>"il portale dell'operatore doganale per AEO"</i>	
1.13	17
Circolare n. 33 del 18 settembre 2020 - Intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1209 di modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2013/1352 che reca i formulari di cui al Regolamento (UE) n.608/2013 progetto FALSTAFF - Istruzioni operative per l'applicazione per la gestione delle domande di intervento	

1.14.	18
Determinazione direttoriale n. 329619 del 24 settembre 2020 - Reintroduzione in franchigia - <i>easy free back</i>	

1.15.	18
Comunicato stampa della Commissione europea del 28 settembre 2020 - Unione Doganale: nuovo piano d'azione rafforza il sostegno alle dogane dell'UE nel loro ruolo fondamentale di tutela delle entrate, della prosperità e della sicurezza dell'Unione	

GIURISPRUDENZA

2.1.	20
Sentenza della Corte di Cassazione, sez. Tributaria, n. 12289/2020 - Responsabilità doganale dello spedizioniere	

2.2.	20
Corte di giustizia, Sentenza 16 luglio 2020, causa C-496/19 – Revisione dell'accertamento doganale su istanza di parte	

2.3.	21
Ordinanza della Corte di Cassazione, sez. Tributaria, n. 16470/2020 - Ingiunzione di pagamento doganale	

2.4.	21
Ordinanza della Corte di Cassazione, sez. Tributaria, n. 16625/2020 – Responsabilità del rappresentante indiretto in dogana	

2.5.	21
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, Sentenza n. 19633/2020 – Sanzioni doganali e regime della continuazione	

ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

PRASSI

1.1	23
Circolare n. 23 del 23 luglio 2020 prot. 256293/RU - Dilazione pagamenti in materia di accisa sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo	
1.2	23
Determinazione direttoriale prot. 266728/RU del 31 luglio 2020 - Attivazione sistema INFOIL nei depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici	
1.3	24
Circolare n. 25 del 4 agosto 2020 prot. 269214/RU - Portale dei Tabaccai	
1.4	25
Circolare n. 26 del 7 agosto 2020 prot. 275898/RU - Oli lubrificanti. Variazione del contributo ex art. 236, comma 7, D.lgs. n. 152/2006 - decorrenza 1° settembre 2020	
1.5	25
Circolare n. 29 del 1 settembre 2020 prot. 298144/RU - Determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019. Compilazione dei dati telematici da parte dell'esercente. Tabelle di corrispondenza del tracciato record con l'articolato della determinazione	
1.6	26
Circolare n. 30 del 1 settembre 2020 prot. 298189/RU - Determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019. Istruzioni di dettaglio per la denuncia di esercizio degli impianti non presidiati	

1.7.....	26
Circolare n. 34 del 19 settembre 2020 prot. 322706/RU - Entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo di e-DAS su benzina e gasolio usato come carburante ex art. 11 del D.L. n. 124/2019. Adempimenti	
1.8.....	27
Circolare n. 36 del 23 settembre 2020 prot. 328817/RU - Obbligo di utilizzo dell'e-DAS. Chiarimenti operativi	
1.9.....	29
Avviso del 30 settembre 2020 - Tracciabilità degli oli lubrificanti di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Estensione in ambiente reale applicativo LUB	

Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1.....	30
Rideterminazione dei costi operativi riconosciuti per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, per gli anni 2014-2016, della società Toscana Energia S.p.A. <i>Delibera 07 luglio 2020 - 258/2020/R/gas</i>	
1.2.....	30
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale <i>Delibera 14 luglio 2020 - 265/2020/S/gas</i>	

1.3	31
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale	
<i>Delibera 14 luglio 2020 - 266/2020/S/gas</i>	
1.4	31
Premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2016. Rettifica di errore materiale	
<i>Delibera 14 luglio 2020 - 268/2020/R/gas</i>	
1.5	32
Determinazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2021	
<i>Delibera 21 luglio 2020 - 275/2020/R/gas</i>	
1.6	32
Determinazione e revoca dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione, per l'anno 2020	
<i>Delibera 21 luglio 2020 - 276/2020/R/gas</i>	
1.7	32
Rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2014 al 2017 per la località Lucca-Ponte a Moriano dell'impresa distributrice Gesam reti S.p.A.	
<i>Delibera 21 luglio 2020 - 277/2020/R/gas</i>	
1.8	33
Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a partire dall'1 ottobre 2020	
<i>Delibera 21 luglio 2020 - 283/2020/R/gas</i>	
1.9	33
Disposizioni in materia di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2017 al 2020 e di importi di perequazione in acconto per l'anno 2020	
<i>Delibera 28 luglio 2020 - 289/2020/R/gas</i>	

1.10	34
Determinazioni in merito agli oneri per l'acquisto di gas a copertura del gas non contabilizzato per gli anni 2018-2019	
<i>Delibera 28 luglio 2020 - 291/2020/R/gas</i>	
1.11	34
Aggiornamento per il mese di agosto 2020 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima	
<i>Delibera 28 luglio 2020 - 294/2020/R/gas</i>	
1.12	35
Anticipazione in acconto di premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2017	
<i>Delibera 04 agosto 2020 - 309/2020/R/gas</i>	
1.13	35
Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025. Rettifica di errori materiali nella RQDG approvata con deliberazione dell'Autorità 569/2019/R/gas	
<i>Delibera 04 agosto 2020 - 310/2020/R/gas</i>	
1.14	36
Approvazione delle proposte di aggiornamento dei codici di rete delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A.	
<i>Delibera 04 agosto 2020 - 316/2020/R/gas</i>	
1.15	36
Approvazione della proposta di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.A.	
<i>Delibera 04 agosto 2020 - 317/2020/R/gas</i>	

1.16	36
Disposizioni applicabili presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti della società ILVA S.p.A.	
<i>Delibera 08 settembre 2020 - 328/2020/R/gas</i>	
1.17	37
Approvazione di modifiche alla deliberazione 137/02 in tema di corrispettivi di scostamento e di una proposta di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A.	
<i>Delibera 08 settembre 2020 - 329/2020/R/gas</i>	
1.18	38
Decisione del reclamo presentato da 4G Energia S.r.l. nei confronti di Metagas S.r.l.	
<i>Delibera 15 settembre 2020 - 333/2020/E/gas</i>	
1.19	38
Approvazione del programma di adempimenti predisposto da TAP AG secondo la decisione finale di certificazione di TAP AG in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale	
<i>Delibera 15 settembre 2020 - 334/2020/R/gas</i>	
1.20	39
Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2020, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG	
<i>Delibera 29 settembre 2020 - 352/2020/R/gas</i>	
1.21	39
Disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default trasporto, a partire dall'1 ottobre 2020, in ordine alle reti regionali di trasporto	
<i>Delibera 29 settembre 2020 - 355/2020/R/gas</i>	

Dogana PRASSI

1.1

Determinazione direttoriale n. 107042 del 3 aprile 2020 - Esenzione dazio ed IVA all'importazione materiale Covid-19

A seguito della decisione del 3 aprile 2020 della Commissione Europea e al fine di procedere alla definizione delle procedure operative per l'applicazione della esenzione dai dazi doganali e dall'IVA all'importazione sulle merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, con determina protocollo 107042/RU del 3 aprile 2020, ha disposto, anche per l'Italia, che *"sono ammesse all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento"*.

L'applicazione del beneficio è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni richieste e a tal fine, all'atto dello sdoganamento deve essere prodotta una autocertificazione con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti ammissibili e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità previste. L'esenzione è efficace, così come previsto dalla Commissione Europea, dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

1.2

Determinazione direttoriale n. 237457 dell'8 luglio 2020 - Importazioni in esenzione dai dazi e dall'IVA (Decisione della Commissione Europea n. 491 del 3 aprile 2020). Informatizzazione dell'Albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni. Circolare n. 19/d del 9 luglio 2020 - importazioni in esenzione dai dazi all'importazione e dall'iva (decisione della commissione europea n. 491 del 3 aprile 2020). Informatizzazione dell'albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merci in franchigia

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 19/D e la determinazione n. 237457, ha reso indicazioni sulle importazioni in esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA, nell'ambito della decisione della

Commissione Europea n. 491 del 3 aprile 2020 e sull'informatizzazione dell'albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merci in franchigia. Le misure adottate a livello unionale prevedono la possibilità di importare merci necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria in esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA a condizione che le merci siano importate da o per conto dei seguenti soggetti: 1) organizzazioni statali inclusi enti statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico; 2) unità di pronto soccorso e 3) altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche approvate dalle autorità competenti. In attuazione della citata decisione, gli Stati Membri devono redigere un elenco degli Enti/Organizzazioni aventi titolo al beneficio (cd. Albo dei beneficiari) e le merci ammesse in esenzione sono oggetto di distribuzione gratuita alle persone interessate, o a rischio contagio ovvero coinvolte nella lotta contro il focolaio del virus, e sono elencate in una lista fornita dalla Commissione europea, che gli Stati Membri possono integrare secondo specifiche esigenze nazionali. Al fine di semplificare e velocizzare il processo connesso alle importazioni di tali merci da parte degli Enti/Organizzazioni beneficiari sono state realizzate nuove applicazioni per effettuare l'iscrizione all'Albo dei beneficiari e le prenotazioni delle importazioni in franchigia, disponibili online dal 30 giugno 2020.

1.3

Circolare n. 21/D del 16 luglio 2020 - Proroga termine previdimazione certificati EUR1

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 21/D del 16 luglio 2020, ha reso nota la proroga al 31 ottobre 2020 delle procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, A.TR., finalizzata, da un lato, ad implementare soluzioni tecnologiche che agevolino il rilascio dei certificati di circolazione nel rispetto della normativa vigente e, dall'altro, ad assicurare agli esportatori nazionali la possibilità di ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato. Già con circolare n. 16/D del 17 giugno 2020 era stata prevista una proroga sino al 21 luglio 2020 delle disposizioni di cui alla nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019, relativa alle procedure per il rilascio dei certificati attestanti l'origine preferenziale delle merci. In ragione dell'open hearing svoltosi il 22 giugno, avente ad oggetto l'export con un focus sulle modalità di utilizzo del certificato EUR1, le associazioni intervenute hanno rappresentato le possibili criticità in caso di superamento delle disposizioni di riferimento, con conseguente necessità di un'ulteriore proroga onde consentire la predisposizione e la messa in esercizio di una procedura informatizzata idonea a garantire il regolare flusso delle operazioni di esportazione.

1.4

Avviso del 22 luglio 2020 - Importazioni in esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA. Informatizzazione dell'albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merci in franchigia

L'Agenzia delle Dogane, con un avviso pubblicato in data 22 luglio 2020 ha fornito dei chiarimenti sulle importazioni in esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA (Decisione della Commissione europea n. 491 del 3 aprile 2020) e informatizzazione dell'Albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni delle importazioni di merci in franchigia. In particolare, l'Agenzia ha evidenziato che, al fine di snellire, semplificare e velocizzare il processo connesso alle importazioni di queste merci da parte degli Enti/Organizzazioni beneficiari, sulla base di quanto previsto dalla disciplina unionale, sono state realizzate nuove applicazioni a supporto del processo di importazione, che consta delle fasi di iscrizione all'Albo dei beneficiari e di gestione delle prenotazioni per le importazioni delle merci in esenzione che sostituisce l'attuale procedura cartacea di svincolo diretto/celere.

I nuovi servizi online per la gestione dell'istanza di iscrizione all'Albo dei beneficiari e per la gestione delle prenotazioni per l'importazione di merci in franchigia sono disponibili sul sito dell'Agenzia e dal 20 luglio hanno sostituito l'attuale procedura cartacea di svincolo diretto/celere.

1.5

Determinazione n. 262062 e n. 262364/RU del 28 luglio 2020 - Proroga esenzione dazio ed IVA all'importazione materiale Covid-19

L'Agenzia delle Dogane, con la determinazione n. 262062 del 28 luglio 2020, ha disposto l'estensione dell'efficacia temporale delle esenzioni dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare la pandemia da COVID-19, ammettendo al beneficio anche le operazioni di importazione effettuate fino al 31 ottobre 2020. Infatti, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, la Commissione Europea ha ritenuto necessario prorogare la validità della misura agevolativa già introdotta con la Decisione UE n. 491/2020 recando una modifica alla norma, mediante pubblicazione, nella G.U. dell'UE, L241 del 27 luglio, della Decisione UE n. 1101/2020. Di conseguenza l'Agenzia, nel confermare l'ambito di applicazione e le disposizioni di cui all'art. 1 della Decisione UE ha disposto l'estensione dell'efficacia temporale delle esenzioni, ammettendo al beneficio anche le operazioni di importazione effettuate fino al 31 ottobre 2020.

Le importazioni in esenzione sono oggetto di un particolare regime di controllo a posteriori per il quale,

all'emergere di irregolarità di natura amministrativa e/o penale, seguiranno le sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all'eventuale recupero dei diritti dovuti.

1.6

Circolare n. 27 del 20 agosto 2020 - Accordo di libero scambio tra UE e Repubblica socialista del Vietnam. Indicazioni e modalità applicative in materia di origine delle merci

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 27 del 20 agosto 2020, ha fornito alcune indicazioni in materia di origine delle merci relativamente all'Accordo di Libero Scambio (ALS) tra UE e la Repubblica socialista del Vietnam, sottoscritto il 30 giugno 2019 ed entrato in vigore il 1° agosto 2020. Preliminarmente, la circolare chiarisce la relazione tra le disposizioni relative al Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), di cui il Vietnam ancora beneficia, e quelle contenute nell'ALS. Il Vietnam continuerà a beneficiare del SPG fino al 31 dicembre 2022 e, pertanto, fino a tale data, ALS e SPG coesisteranno, per cui gli esportatori e gli importatori potranno decidere quale accordo utilizzare con l'avvertenza che occorrerà applicare coerentemente sia le regole di origine sia le prove dell'origine corrispondenti. Per quanto riguarda invece i dazi, per i primi 7 anni di applicazione dell'ALS è previsto che, quando un importatore nell'UE presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale nel contesto dell'ALS, è comunque applicabile la tariffa SPG qualora quest'ultima sia più favorevole. Nella scelta tra SPG ed ALS occorre altresì tener conto che, in caso di transito della merce vietnamita dalla/verso Norvegia o Svizzera, non potrà darsi luogo alla sostituzione della prova dell'origine prevista dalle disposizioni SPG. Per le importazioni dal Vietnam in ambito SPG le prove possono essere ancora costituite dal FORM A fino alla conclusione del periodo previsto per l'adeguamento al sistema REX, che avverrà il 31 dicembre 2020. Con riferimento alle disposizioni necessarie a determinare il carattere originario dei prodotti, viene ricordato che l'origine viene determinata in base ai due distinti criteri ovvero i prodotti interamente ottenuti e i prodotti sufficientemente trasformati. L'accordo prevede altresì l'applicabilità del cumulo bilaterale ed è prevista la separazione contabile per i materiali fungibili. È inoltre prevista una regola di non alterazione, che rappresenta una moderna alternativa al trasporto diretto, ed indica i mezzi attraverso cui la stessa può essere dimostrata nel caso in cui la merce sia transitata attraverso paesi terzi o ivi sia stata immagazzinata prima dell'importazione. Con riferimento infine alle prove dell'origine, per i prodotti UE esportati in Vietnam la prova dell'origine può essere fornita solo attraverso l'attestazione di origine rilasciata da qualsiasi esportatore se la spedizione non supera il valore di euro 6.000, o, se di importo superiore ad euro 6.000, dall'esportatore registrato al sistema REX.

1.7

Comunicato stampa della Commissione europea del 24 agosto 2020 - Norme di origine: rafforzamento degli scambi preferenziali dell'UE con i paesi paneuromediterranei (PEM)

Il 24 agosto 2020, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte volte ad aumentare gli scambi commerciali tra l'Unione europea e i paesi vicini della regione paneuromediterranea (PEM), contribuendo così alla ripresa economica a seguito della pandemia di coronavirus. Le proposte presentate mirano ad ammodernare gli accordi commerciali preferenziali dell'UE con 20 partner PEM, rendendo più flessibili e più favorevoli alle imprese le pertinenti *"norme di origine"* contenute in tali accordi.

Le proposte modificano gli accordi bilaterali dell'UE con i seguenti paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Isole Fær Øer, Turchia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Palestina, Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo.

Le nuove norme sono il risultato di dieci anni di negoziati e si applicheranno parallelamente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (convenzione PEM), in attesa che si concluda la revisione in corso della stessa.

I prodotti potranno beneficiare più agevolmente delle preferenze commerciali grazie alle seguenti disposizioni:

- semplificazione delle norme specifiche per prodotto, segnatamente la soppressione delle prescrizioni cumulative, soglie per il valore aggiunto locale più adeguate alle esigenze di produzione dell'UE e nuova doppia trasformazione per i prodotti tessili;
- soglie di tolleranza più elevate, dal 10% al 15%, per i materiali non originari;
- introduzione del cumulo *"integrale"*, in virtù del quale le operazioni di fabbricazione necessarie all'acquisizione dell'origine per la maggior parte dei prodotti possono essere ripartite tra vari paesi;
- possibilità di ottenere una restituzione dei dazi (rimborso dei dazi sui componenti importati) per la maggior parte dei prodotti, in modo da contribuire alla competitività degli esportatori dell'UE.

Le norme di origine applicate autonomamente, così come le disposizioni di applicazione in materia di origine, costituiscono parte integrante della normativa doganale dell'UE.

1.8

Circolare n. 28 del 24 agosto 2020 - "Smart Terminal": modalità di presentazione delle candidature per la sperimentazione della procedura operativa

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 28/D del 24 agosto 2020, ha individuato le modalità di presentazione delle candidature per la sperimentazione operativa di Smart Terminal che si pone l'obiettivo

di evolvere quanto già ottenuto con la sperimentazione operativa dello sdoganamento in mare superando le attuali limitazioni riguardanti porti nazionali siti in prossimità. Sdoganamento in mare e *Smart Terminal* sono procedure complementari utilizzabili per tratte navali provenienti da un porto extra UE e dirette verso porti di approdo italiani. In particolare, *Smart Terminal* migliora, fornendo strumenti innovativi e modulari, la complessa *supply chain* che caratterizza il territorio italiano e permette agli operatori economici di anticipare la presentazione del manifesto delle merci in arrivo, oltre che le relative dichiarazioni doganali, garantendo una migliore fruibilità delle informazioni a tutti gli *stakeholder*, privati e pubblici, coinvolti nella gestione della componente logistica connessa allo spostamento delle merci. I soggetti AEO dichiaranti e gli operatori interessati alla movimentazione logistica (terminalisti, *handler*, etc), ai sensi del regolamento UE n. 2446/2015, grazie alla nuova procedura potranno organizzare in modo più efficiente e tempestivo lo sbarco delle merci e i successivi adempimenti, visto che saranno informati in anticipo riguardo l'eventuale decisione di sottoporre a controllo la merce dichiarata.

1.9

Comunicazione del 24 agosto 2020 - Fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 1-07-2020 al 31-12-2020). Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/12/2004 e successive modifiche e integrazioni

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato, che in applicazione della normativa recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03.12.2004 come successivamente integrato, il tasso Euribor a 6 mesi, rilevabile sul sito ufficiale della Banca Centrale Europea, alla data del 15 giugno 2020 era negativo e pari al - 0,206 semestrale. Pertanto, il saggio applicabile alle dilazioni concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è pari allo 0,1%, tasso più favorevole rispetto al tasso dello 0,213% previsto dall'articolo 79 TULD.

1.10

Circolare n. 31 del 4 settembre 2020 - Estensione della procedura di sdoganamento in mare a navi che trasportano merci alla rinfusa

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 31 del 4 settembre 2020, ha fornito chiarimenti sull'estensione della procedura di sdoganamento in mare a navi che trasportano merce alla rinfusa.

Infatti, al fine di facilitare le possibilità di accesso allo sdoganamento in mare, è stata estesa la procedura anche a navi mono clienti che trasportano merci alla rinfusa. Lo sdoganamento in mare si applica alle spedizioni di merci containerizzate, alle navi *carcarrier* e merci alla rinfusa mono cliente diverse da quelle sottoposte ad accisa ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 e successive modifiche e integrazioni, effettuate in

procedura ordinaria secondo quanto stabilito al riguardo dalla nota prot. n. 53187/RU del 05/05/2015 (Disciplinare quadro). In ogni caso sono valide le procedure e gli obblighi derivanti dall'applicazione delle istruzioni impartite con il già citato Disciplinare Quadro sullo sdoganamento in mare. Quanto all'avvio della sperimentazione operativa, è stato evidenziato che prende avvio una sperimentazione operativa della durata di 6 mesi da effettuarsi presso i principali porti nazionali. L'Ufficio delle dogane competente sull'area portuale provvede ad emanare un apposito nuovo disciplinare di servizio, al fine di impartire le disposizioni attuative delle istruzioni contenute nella presente, in considerazione della realtà organizzativa locale. Il disciplinare di servizio prodotto dovrà accuratamente descrivere tutte le fasi del processo di sdoganamento.

1.11

Circolare n. 32 dell'8 settembre 2020 – Tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) – Indicazione obbligatoria del codice EORI nei formulari per la richiesta di intervento delle autorità doganali a tutela dei DPI e nelle richieste di proroga

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 32 dell'8 settembre 2020, ha illustrato il Reg.(UE) 2020/1209, in vigore dal 15 settembre 2020, che rende obbligatorio l'utilizzo del codice EORI sia nei formulari di richiesta di intervento alle autorità doganali, in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, sia nei formulari per la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Nella G.U. dell'UE, serie L, n. 247 del 21 agosto 2020, è stato pubblicato il Reg. di Esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del Reg. di Esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al Reg. (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) da parte delle autorità doganali. L'obbligo vale sia per i soggetti richiedenti l'intervento doganale a tutela dei propri diritti, che per i loro rappresentanti, indipendentemente dal fatto che gli uni o gli altri facciano o meno operazioni doganali o siano stabiliti nel territorio dell'UE. Dall'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2020/1209, al fine di migliorare l'analisi dei dati sulle violazioni dei DPI, la comprensione dei fenomeni fraudolenti nonché la loro portata geografica, la Commissione Europea, su mandato degli Stati membri, invierà all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), oltre ai dati sulle violazioni, anche i dati personali dei destinatari delle decisioni in base alle quali le Autorità doganali intervengono a tutela dei DPI.

1.12

Avviso del 16 settembre 2020 - Operatore Economico Autorizzato (AEO) modulo e-learning "il portale dell'operatore doganale per AEO"

L'Agenzia delle Dogane, con avviso del 16 settembre 2020, ha reso noto che è stato pubblicato sul sito della Commissione Europea al link https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/ucc-elearningprogramme_en il modulo e-learning "Il portale dell'operatore doganale per e-AEO", che evidenzia alla platea degli operatori economici le modalità di utilizzo e di funzionamento del portale per la presentazione di una nuova istanza di rilascio e/o per la gestione di un'autorizzazione già concessa. Si ricorda infatti che, a partire dal 1° ottobre 2019, la presentazione delle domande di Operatore Economico Autorizzato (di seguito AEO) avviene utilizzando il portale dedicato agli operatori economici "EU Generic Trader Portal" (GTP), sviluppato dai Servizi della Commissione Europea. Il GTP è raggiungibile al seguente URL: <https://customs.ec.europa.eu/gtp/1>.

1.13

Circolare n. 33 del 18 settembre 2020 - Intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1209 di modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2013/1352 che reca i formulari di cui al Regolamento (UE) n.608/2013 progetto FALSTAFF - Istruzioni operative per l'applicazione per la gestione delle domande di intervento

L'Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 33 del 18 settembre 2020, ha reso noto che, nell'ambito delle attività previste nel Piano Tecnico di Automazione per l'adeguamento del sistema FALSTAFF, sono stati introdotti nuovi controlli e sviluppate nuove funzionalità. In particolare l'applicazione è stata adeguata alle modifiche normative introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1209, in vigore dal 15/9/2020, circa l'obbligatorietà dell'indicazione del codice EORI sia nei formulari di richiesta di intervento alle autorità doganali, in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, che nei formulari per la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Inoltre, per agevolare gli operatori nell'espletamento delle attività connesse alla gestione delle domande di intervento (*Application For Action* – AFA), sono state realizzate le seguenti funzionalità:

1. cancellazione delle bozze "obsolete" di AFA
2. segnalazione delle AFA in scadenza
3. cambio di rappresentante di un'AFA

Le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti sono disponibili sulla sezione

Assistenza online presente sul Portale Unico Dogane Monopoli - PUDM seguendo il percorso Assistenza on-line - Come chiedere assistenza.

1.14

Determinazione direttoriale n. 329619 del 24 settembre 2020 - Reintroduzione in franchigia - *easy free back*

L'Agenzia delle Dogane, con la determinazione n. 329619 del 24 settembre 2020, ha fornito indicazioni sulla reintroduzione in franchigia - *easy free back*. In particolare, i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia. L'autorizzazione è rilasciata in via preventiva e ha validità annuale e i soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane "*e-commerce RETRELIEF (Returned goods - Relief from import duty)*". Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione della sussistenza di requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo (numero minimo pari a 100 reintroduzioni di merce in franchigia al mese; possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "*luogo approvato*" nonché per "*destinatario autorizzato transito*"; identità tra merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato; identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione; utilizzo del codice EORI; tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo; possibilità per l'Ufficio delle Dogane di accedere alla piattaforma *market place*). A seguito del rilascio dell'autorizzazione i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali. I benefici quindi possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

1.15

Comunicato stampa della Commissione europea del 28 settembre 2020 - Unione Doganale: nuovo piano d'azione rafforza il sostegno alle dogane dell'UE nel loro ruolo fondamentale di tutela delle entrate, della prosperità e della sicurezza dell'Unione

Con comunicato stampa del 28 settembre 2020, la Commissione europea ha reso noto di aver varato il nuovo piano d'azione per l'unione doganale che definisce una serie di misure per rendere le dogane dell'UE

più intelligenti, innovative ed efficienti nei prossimi quattro anni e ricomprende una serie di iniziative in settori quali:

- gestione del rischio, per una maggiore disponibilità e utilizzo dei dati e delle analisi dei dati a fini doganali;
- gestione del commercio elettronico, al fine di affrontare le nuove sfide del commercio elettronico, gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento e delle piattaforme di vendita online saranno rafforzati per contribuire a combattere le frodi doganali e fiscali nel commercio elettronico;
- promozione della conformità, per cui l'iniziativa dello "*sportello unico*" renderà più facile per le imprese legittime espletare le formalità alla frontiera in un unico portale. Consentirà alle autorità doganali di collaborare più efficacemente nel campo del trattamento, della condivisione e dello scambio di informazioni e di migliorare la valutazione del rischio;
- azione congiunta delle autorità doganali, per cui il piano d'azione descrive in dettaglio l'introduzione di attrezzature doganali moderne e affidabili nell'ambito del prossimo bilancio dell'UE. Sarà costituito un nuovo gruppo di riflessione, formato da rappresentanti degli Stati membri e delle imprese, per meglio prepararsi alle crisi e alle sfide future, ad esempio sviluppi imprevisti a livello mondiale e modelli operativi futuri.

GIURISPRUDENZA

2.1

Sentenza della Corte di Cassazione, sez. Tributaria, n. 12289/2020 - Responsabilità doganale dello spedizioniere

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12289/2020, ha stabilito che lo spedizioniere, che agisce in nome e per conto dell'importatore, non è responsabile in solido con quest'ultimo per il pagamento del tributo derivante da una dichiarazione doganale regolare ma infedele. Lo spedizioniere ne risponde solo ove sia stato egli stesso a fornire i dati o i documenti necessari per redigere la dichiarazione e, parallelamente, sapeva o avrebbe dovuto sapere della loro irregolarità.

Come noto, la dichiarazione doganale può essere fatta dall'importatore direttamente ovvero da un suo rappresentante, diretto (che agisce in nome e per conto dell'importatore) o indiretto (che agisce in nome proprio ma per conto dell'importatore). L'obbligazione doganale ricade solo su chi fa la dichiarazione in nome proprio o sul soggetto in nome del quale la dichiarazione è stata fatta: in tali ipotesi lo spedizioniere è sanzionato solo se ha contravvenuto agli obblighi impostigli dalla legge. In particolare, la dichiarazione doganale regolare ma infedele, comporta responsabilità dello spedizioniere esclusivamente ove egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione stessa, nella consapevolezza dell'erroneità delle informazioni fornite o dell'irregolarità degli atti consegnati. In sintesi l'onere di diligenza in capo allo spedizioniere non sussiste se è l'importatore a fornire gli elementi suindicati: in tal caso solo quest'ultimo è responsabile per il pagamento del tributo. Ne consegue che la sola qualifica di spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore non fa sorgere la responsabilità solidale per la dichiarazione regolare ma infedele in capo al primo, dovendo l'Amministrazione doganale dimostrare la sua partecipazione all'irregolarità riscontrata.

2.2

Corte di giustizia, Sentenza 16 luglio 2020, causa C-496/19 – Revisione dell'accertamento doganale su istanza di parte

La Corte di giustizia, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che l'eventuale accettazione dell'esito di una verifica fisica non vincola l'operatore in relazione alla successiva classificazione doganale dei prodotti. La liquidazione dei diritti doganali non può essere condizionata da precedenti dichiarazioni dell'operatore ma deve avvenire solo sulla base delle regole normative previste e delle caratteristiche e proprietà oggettive della merce.

2.3

Ordinanza della Corte di Cassazione, sez. Tributaria, n. 16470/2020 - Ingiunzione di pagamento doganale

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16470 depositata il 31 luglio 2020 ha chiarito che l'ingiunzione doganale di pagamento è un provvedimento complesso che conserva al suo interno una funzione accertativa idonea a garantire una piena conoscenza della pretesa fiscale al contribuente; a tal fine la predetta può essere considerata un titolo autonomamente impugnabile per la successiva ed eventuale esecuzione forzata. La conseguente sentenza che respinge l'eventuale opposizione mossa dal contribuente, in forza delle caratteristiche del provvedimento impugnato, non è di mero accertamento ma equivale ad una vera e propria sentenza di condanna, avente l'efficacia piena dei titoli esecutivi giudiziali e, come tale, idonea ai fini della riscossione.

2.4

Ordinanza della Corte di Cassazione, sez. Tributaria, n. 16625/2020 – Responsabilità del rappresentante indiretto in dogana

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4 agosto 2020, n. 16625, è intervenuta a precisare i limiti della responsabilità del rappresentante indiretto. In particolare, la Suprema Corte chiarisce che questi risponde soltanto nei limiti di sue eventuali violazioni del dovere di diligenza professionale, che spetta alla Dogana dimostrare. I giudici di legittimità hanno precisato che, in materia di sanzioni, la responsabilità solidale non si realizza se il rappresentante doganale ha operato in maniera diligente e accorta, avendo compiuto tutto quanto si possa ragionevolmente attendere dallo stesso per garantire che le merci non siano introdotte irregolarmente, secondo l'ordinaria diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, del codice civile. Ai fini di valutare un'eventuale responsabilità, occorre tenere conto delle informazioni di cui l'intermediario disponeva o di cui egli doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali.

2.5

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, Sentenza n. 19633/2020 – Sanzioni doganali e regime della continuazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19633/2020 depositata il 21 settembre 2020, ha chiarito che

in tema di sanzioni doganali è inapplicabile il regime della continuazione, il quale postula che le violazioni siano state commesse in periodi d'imposta diversi, nozione questa estranea alla materia doganale, senza che ad essa possa ritenersi equivalente il compimento delle singole operazioni d'importazione o esportazione.

In particolare, i giudici di legittimità premettono che il principio del cumulo materiale, cioè la sommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni, è derogato dal c.d. cumulo giuridico e cioè dall'applicazione di una sola sanzione maggiorata, tra le varie ipotesi, anche nel caso di continuazione ex art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 472/1997 nel caso in cui, violazioni della stessa indole, vengano commesse in periodi d'imposta diversi. L'art. 12 comma 4 del medesimo decreto prevede che, ai fini della maggiorazione, debba distinguersi tra tipologie di tributi e menziona esplicitamente le imposte doganali. Ma, evidenzia la Corte, questa indicazione non è estesa alla continuazione, che è regolata nel successivo comma, il quale nel riferirsi esplicitamente a violazioni commesse in periodi d'imposta diversi, delinea un presupposto estraneo alla materia doganale ove ogni operazione è autonoma, compiutamente liquidata e rileva di per sé, mentre è estraneo il riferimento al periodo d'imposta, perché nella materia doganale l'imposta è un'imposta d'atto. Ne consegue che, l'istituto della continuazione ex art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 472/1997, pur a fronte delle violazioni della medesima indole, non si applica alle sanzioni doganali.

ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

PRASSI

1.1

Circolare n. 23 del 23 luglio 2020 prot. 256293/RU - Dilazione pagamenti in materia di accisa sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo

Con la circolare in commento, la Direzione Tabacchi, con riferimento a quanto disposto dall'art 163 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, ove è stato previsto che *"...i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati (...) e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020"*, dopo aver rilevato che il citato Decreto Legge è stato emanato in data successiva rispetto agli ordinari termini previsti per il pagamento delle imposte dovute sui tabacchi, sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo per il pagamento dei periodi contabili del mese di aprile 2020, al fine di assicurare parità di trattamento tra i soggetti obbligati e di evitare che della facoltà prevista possano beneficiare solo i soggetti di fatto inadempienti, chiarisce di ritenere applicabile l'accredito d'imposta di cui all'art. 14 del T.U.A. per consentire di imputare a periodi contabili successivi i versamenti effettuati per i periodi di aprile e maggio 2020, previa comunicazione da effettuare ad ADM nella quale indicare l'esatto periodo contabile di riferimento.

I soggetti che possono fruire del beneficio sono esclusivamente quelli che hanno inviato correttamente la rendicontazione per i periodi contabili di riferimento.

1.2

Determinazione direttoriale prot. 266728/RU del 31 luglio 2020 - Attivazione sistema INFOIL nei depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici

La Direzione Generale ricorda che, con l'articolo 10, comma 1, del D.L. n.124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.157/2019, era stato previsto che, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dovessero essere fissati tempi e modalità nel rispetto dei quali gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si sarebbero dovuti dotare di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del

gasolio usati come carburante, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate nelle disposizioni di attuazione del sistema INFOIL (di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n.169).

Considerata la necessità di uniformare le procedure di controllo dell'accertamento presso i depositi fiscali di stoccaggio di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi a quelle già instaurate ed utilizzate presso i serbatoi di stoccaggio dei prodotti sottoposti ad accisa ubicati presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici in cui è attivo il sistema INFOIL, il Direttore Generale dell'Agenzia ha determinato che:

- gli esercenti depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici di capacità complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi devono dotare tutti i serbatoi destinati alla detenzione ed alla movimentazione di benzina o di gasolio usato come carburante di telemisure di livello e di temperatura, gestite da un sistema informatizzato di controllo installato nel deposito stesso.
- Il sistema informatizzato di controllo deve essere conforme alle specifiche dell'articolo 2 della direttoriale INFOIL (determinazione direttoriale prot.72258 del 24 maggio 2010) e consentire la consultazione autonoma e diretta dei dati di interesse fiscale da parte del personale dell'Ufficio ADM territorialmente competente tramite apposite postazioni di accesso presso il deposito.
- Il sistema informatizzato deve essere, altresì, sincronizzato con la data e l'ora effettive e deve essere conforme alle prescrizioni di cui a circolare 14/D del 10 agosto 2010.

Nella determinazione in commento, il Direttore Generale precisa inoltre i termini e gli adempimenti procedurali connessi all'obbligo in questione. Tra questi si segnala l'obbligo per ciascun depositario autorizzato di presentare all'Ufficio ADM territorialmente competente una relazione tecnica recante la descrizione del piano di adeguamento delle dotazioni dei serbatoi adottato per conformare il deposito al sistema INFOIL.

1.3

Circolare n. 25 del 4 agosto 2020 prot. 269214/RU - Portale dei Tabaccai

Con la circolare in commento, la Direzione Organizzazione e Digital Transformation illustra le funzionalità disponibili e le relative modalità di utilizzo del "*Portale dei Tabaccai*" che è in linea sul sito dal giorno 4 agosto.

L'Agenzia Dogane e Monopoli ha realizzato tale portale al fine di favorire il colloquio tra le rivendite di generi di monopolio e l'Amministrazione concedente, anche per il tramite delle Associazioni dei Tabaccai. Il portale permette la visualizzazione delle informazioni in possesso dell'Agenzia relative alle rivendite, visibili solo al diretto interessato o suo delegato previa autenticazione sicura tramite SPID/CNS.

1.4

Circolare n. 26 del 7 agosto 2020 prot. 275898/RU - Oli lubrificanti. Variazione del contributo ex art. 236, comma 7, D.lgs. n. 152/2006 - decorrenza 1° settembre 2020

Con la circolare in commento, la Direzione Accise – Energie e Alcoli informa che il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati ha comunicato che l'Assemblea del medesimo Consorzio in data 31 luglio 2020 ha ratificato il nuovo valore del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell'art. 236, comma 7, del D.lgs. 152/2006, nella misura di 150,00 € per tonnellata con decorrenza dal 1° settembre 2020.

Tale importo dovrà essere corrisposto al Consorzio sulle immissioni in consumo e/o importazioni di oli lubrificanti che avverranno a partire dal 1° settembre 2020, mediante versamento sul conto:

INTESA SANPAOLO SPA

VIALE DELL'ARTE 19/a – 00144 ROMA EUR

Codice IBAN: IT64T0306903201100000506465

Codice SWIFT: BCITITMM

Intestato a: Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati.

1.5

Circolare n. 29 del 1 settembre 2020 prot. 298144/RU - Determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019. Compilazione dei dati telematici da parte dell'esercente. Tabelle di corrispondenza del tracciato record con l'articolato della determinazione

Con la presente circolare, la Direzione Antifrode e Controlli, dopo aver ricordato che, in applicazione dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019, gli esercenti gli impianti non presidiati, alle previste scadenze, sono tenuti ad inviare, tramite il tracciato record pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, le seguenti tipologie di dati telematici:

1. carico, scarico e giacenza per ciascun prodotto erogato, e, quindi, per ciascuna sezione del registro telematico;
2. letture dei totalizzatori delle colonnine dei distributori;
3. letture delle telemisure e relativo sviluppo del serbatoio, ove previste;
4. informazioni relative agli scontrini per i carichi predeterminati,

fornisce seguenti istruzioni per l'invio telematici dei dati da parte dell'esercente nonché le tabelle di corrispondenza tra l'articolato della determinazione ed i relativi campi del tracciato record.

1.6

Circolare n. 30 del 1 settembre 2020 prot. 298189/RU - Determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019. Istruzioni di dettaglio per la denuncia di esercizio degli impianti non presidiati

Con la presente circolare, la Direzione Antifrode e Controlli, dopo aver ricordato che il soggetto che intende esercire un impianto di distribuzione non presidiato è tenuto a presentare apposita denuncia all'Ufficio delle dogane territorialmente competente a cui deve essere allegata la documentazione tecnica e fiscale necessaria a comprovare il rispetto della citata determinazione, fornisce specifiche istruzioni di dettaglio, tenendo conto del tracciato record per l'invio telematico dei dati degli impianti non presidiati pubblicato sul sito internet dell'Agenzia al link: Dogane -> Energie ed alcoli -> Distributori di Carburante - Trasmissione telematica delle Cessioni di carburante e del Registro di C/S -> Tracciato unico Cessione carburanti & Registro C-S.

La Direzione chiarisce che la lista riportata si riferisce alla documentazione che il soggetto che presenta la denuncia è tenuto a produrre per gli impianti di nuova installazione mentre conferma che gli esercenti di impianti non presidiati già attivi alla data del 21 marzo 2019 sono solamente tenuti ad integrare, ove necessario, la documentazione già presentata all'UD territorialmente competente entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare.

Per gli impianti già in attività non sono, quindi, da presentare nuovamente i documenti tecnici ed amministrativi che l'UD era tenuto ad acquisire e a verificare anteriormente al rilascio della licenza di esercizio e del registro di carico e scarico.

1.7

Circolare n. 34 del 19 settembre 2020 prot. 322706/RU - Entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo di e-DAS su benzina e gasolio usato come carburante ex art. 11 del D.L. n. 124/2019. Adempimenti

La Direzione Generale, dopo aver ricordato che:

- l'art. 11, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, ha previsto l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l'emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) limitatamente alla movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa;
- ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la data di introduzione dell'obbligo è stata differita al 30 settembre 2020;
- con la determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, entrata in vigore l'11 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fissato le modalità di attuazione della nuova

misura e introdotto l'obbligo, in capo a ciascun esercente deposito che spedisce benzina e gasolio per uso carburazione ad imposta assolta, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni fissate e di darne comunicazione al competente Ufficio delle dogane;

- la circolare n. 9/2020 del 26 maggio 2020 ha definito il dettaglio dei tracciati informatici per l'invio dei messaggi elettronici, corredati da tabelle di corrispondenza tra i relativi campi e l'articolato della determinazione stessa;
- in data 23 luglio 2020 sono state pubblicate le specifiche tecniche definitive relative alle modalità di scambio e ai messaggi,

conferma che ciascun esercente che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all'aliquota di accisa normale di cui all'Allegato I al TUA, sia esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale che di deposito commerciale ed indipendentemente dalla tipologia di destinatario, a decorrere dal 1° ottobre 2020, dovrà scortare ogni singola movimentazione dei menzionati prodotti esclusivamente con l'e-DAS contenente i dati obbligatori prescritti dalla determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.

La Direzione Generale conferma, inoltre, che, in fase di prima applicazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l'emissione dell'e-DAS, su istanza dell'esercente l'Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96, con i dati previsti dall'articolo 3, comma 4, della sopracitata determinazione. Infine, per gli esercenti che alla data del 30 settembre 2020 non hanno adeguato i sistemi elettronici e di presentato la prescritta comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale. Per tali esercenti gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.

1.8

Circolare n. 36 del 23 settembre 2020 prot. 328817/RU - Obbligo di utilizzo dell'e-DAS. Chiarimenti operativi

Con la circolare in commento, l'Agenzia delle Dogane fornisce, sotto forma di risposta a quesiti pervenuti dagli operatori, chiarimenti operativi in merito alla fase di prima applicazione dell'utilizzo obbligatorio dell'e-DAS per la movimentazione di benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all'aliquota di accisa ordinaria.

Tra i chiarimenti più significativi, si segnala quanto chiarito circa il ruolo del Depositante e quello del

Committente, dato che non sempre l'estrazione dei prodotti dal deposito avviene per conto di un soggetto depositante e frequentemente avviene anche per conto di un soggetto committente (primo cessionario). In merito, l'Agenzia chiarisce che nella determinazione direttoriale del 10 maggio 2020 prot.: 138764/RU, il depositante è definito come il soggetto per conto del quale l'esercente deposito, cioè lo spedite, procede all'estrazione del prodotto assoggettato ad accisa dal proprio impianto. In caso di estrazione da un deposito fiscale, il depositante coincide con il soggetto di cui all'articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205¹. Il depositante è un soggetto che ha disponibilità di capacità di stoccaggio presso il deposito di spedizione (ad esempio, in quanto titolare di un contratto di "conto deposito") e che si avvale delle infrastrutture del deposito per estrarre il proprio prodotto ivi detenuto. Viceversa, il primo cessionario è un soggetto che entra nella catena del valore del prodotto estratto dal deposito senza avere ivi a disposizione capacità di stoccaggio. Qualora la spedizione sia effettuata per conto di tale soggetto, lo spedite è tenuto ad evidenziarne la partita IVA nell'e-DAS ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera l), della direttoriale. Qualora la spedizione sia relativa al prodotto di un depositante, estratto per conto di un primo cessionario, il depositante è tenuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, della determinazione a fornire allo spedite la partita IVA del primo cessionario, per la successiva compilazione dell'e-DAS da parte dello spedite stesso.

Con riferimento alla conservazione, nella contabilità dello spedite e del destinatario, dell'e-DAS al termine della circolazione, l'Agenzia chiarisce che la conservazione dell'e-DAS e dei relativi messaggi mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell'Agenzia sostituisce la custodia degli stessi in formato cartaceo presso il deposito. Copia dell'e-DAS è conservata nelle contabilità dello spedite e del destinatario, di norma, tramite archiviazione elettronica. Solo i destinatari non interconnessi e quelli non soggetti alla denuncia conservano nelle proprie contabilità la copia stampata dell'eDAS.

In merito alla responsabilità del destinatario di comunicare allo spedite l'eventuale codice ditta, l'Agenzia conferma che lo spedite è tenuto ad inserire il codice ditta del destinatario, laddove lo stesso sia titolare di un impianto soggetto a denuncia ai sensi dell'art.25 del TUA. Qualora la spedizione sia effettuata per conto di un depositante, tali dati sono forniti da quest'ultimo allo spedite. A tal fine, nell'ambito dei rapporti negoziali con il destinatario del prodotto, lo spedite o il depositante, eventualmente per il tramite del primo cessionario, sono tenuti ad acquisire la tipologia di impianto (censito o meno ai sensi del predetto art.25 del TUA) presso il quale il prodotto sarà consegnato nonché il relativo codice ditta, qualora lo stesso sia censito. La validità del codice ditta è controllata dal sistema informativo dell'ADM

¹ Si riporta il testo del comma 945: "Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo".

all'atto dell'emissione dell'e-DAS. In esito a tali controlli lo speditore e l'eventuale depositante possono controllare che i dati relativi all'impianto destinatario, siano congruenti con quelli resi disponibili nell'ambito dei rapporti negoziali. La partita IVA ed il codice fiscale del destinatario possono essere inserite solo per spedizioni verso impianti non censiti, rispettivamente qualora il destinatario sia una società ovvero una persona fisica.

1.9

Avviso del 30 settembre 2020 - Tracciabilità degli oli lubrificanti di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Estensione in ambiente reale applicativo LUB

Con riferimento agli obblighi in materia di circolazione, introdotti dall'art. 7-bis del T.U.A., per gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, la Direzione Organizzazione e Digital Transformation ha avisato che, in data 30 settembre 2020, al fine di consentire la richiesta dell'Identificativo Univoco e la richiesta del Codice amministrativo di riscontro (CAR), secondo quanto indicato dalla norma, è disponibile in ambiente reale l'applicativo LUB all'interno della sezione del sito dell'Agenzia Dogane Monopoli:

<https://www.adm.gov.it/portale/accise>

Si ricorda che, in base a quanto previsto dalla citata norma, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 27101981 a 27101999 devono circolare nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2020, inoltre, erano state stabilite le modalità di attuazione del citato articolo 7-bis prevedendo che tale codice deve essere riportato sulla prescritta documentazione di trasporto nonché appurato al termine della movimentazione dei prodotti sul territorio italiano. Il nuovo sistema di tracciabilità trova applicazione per la circolazione dei suddetti prodotti nel territorio nazionale nei casi in cui questi ultimi provengano da un altro Stato membro dell'Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale ovvero transitino sul medesimo territorio per essere immessi in consumo altrove.

Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1

Rideterminazione dei costi operativi riconosciuti per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, per gli anni 2014-2016, della società Toscana Energia S.p.A.

Delibera 07 luglio 2020 - 258/2020/R/gas

Con il provvedimento in esame, ARERA procede alla rideterminazione dei costi operativi riconosciuti per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, per gli anni 2014-2016, della società Toscana Energia S.p.A.

In particolare, l'Autorità ha deliberato:

- di rideterminare gli importi a copertura dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2014, 2015 e 2016, come riportati nella Tabella 1 allegata alla Delibera, di cui forma parte integrante;
- di stabilire che i costi operativi riconosciuti di cui sopra, relativi agli anni 2014-2016, al netto degli importi già riconosciuti con deliberazione 537/2019/R/GAS, vadano ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019;
- di stabilire che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda a regolare le partite a conguaglio di cui al precedente punto, come riportate nella Tabella 2 allegata alla Delibera, di cui forma parte integrante, utilizzando a tal fine il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 74 della RTDG 2020-2025.

1.2

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale

Delibera 14 luglio 2020 - 265/2020/S/gas

La presente deliberazione dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale.

In particolare, l'Autorità accertata la violazione da parte di Vergas S.r.l. dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, nonché del capitolo 12.4.2 del Codice di rete tipo, ha deliberato di irrogare a Vergas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 15.000, da pagarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento in esame.

1.3

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale

Delibera 14 luglio 2020 - 266/2020/S/gas

La presente deliberazione dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'adozione di un provvedimento prescrittivo per violazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas. In particolare l'Autorità, accertata la violazione da parte di Italgas Reti S.p.A. dell'articolo 12, comma 8, lettera c), della RQDG 14/19, ha deliberato di irrogare, nei confronti di Italgas Reti S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 531.200 per la violazione dell'articolo 12, comma 8, lettera c) della RQDG 14/19, e di ordinare a Italgas Reti S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95: di disporre l'aggiornamento della procedura "I55-1 Interventi sui gruppi di misura gas" e della procedura "ITG-PRO-122 Accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas" alle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, alle linee guida di cui all'articolo 35, comma 35.2 della RQDG 20/25, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

1.4

Premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2016. Rettifica di errore materiale

Delibera 14 luglio 2020 - 268/2020/R/gas

Con riferimento ai premi e alle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per il 2016 approvati con deliberazione 163/2020/R/gas, il presente provvedimento rettifica errori materiali relativi all'associazione impresa distributrice-impianto di distribuzione per gli impianti di Battipaglia e Bellizzi-Montecorvino Pugliano, rettificando le Tabelle allegate alla deliberazione 163/2020/R/gas.

I dettagli del provvedimento sono consultabili sul sito di ARERA.

1.5

Determinazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2021

Delibera 21 luglio 2020 - 275/2020/R/gas

Con la presente deliberazione sono approvati i ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio per l'anno 2021, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

I dettagli sono consultabili sul sito web di ARERA.

1.6

Determinazione e revoca dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione, per l'anno 2020

Delibera 21 luglio 2020 - 276/2020/R/gas

Con il presente provvedimento vengono determinati e revocati gli importi di alcuni canoni di concessione. In particolare, ARERA:

- ha approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri COLc,i, di cui all'articolo 59 della RTDG, per le località riportate nella Tabella 1 allegata al provvedimento;
- ha revocato, a far data dall'1 gennaio 2020 è revocato il riconoscimento dei maggiori oneri COLc,i, di cui all'articolo 59 della RTDG, con riferimento alla località 886 - Castelpoto (BN), il cui ammontare è stato approvato con la deliberazione 571/2019/R/GAS;
- ha stabilito che l'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 2 allegata al provvedimento.

1.7

Rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2014 al 2017 per la località Lucca-Ponte a Moriano dell'impresa distributrice Gesam reti S.p.A.

Delibera 21 luglio 2020 - 277/2020/R/gas

Con il presente provvedimento si procede alla rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2014 al 2017 per la località Lucca-Ponte a Moriano dell'impresa distributrice Gesam reti S.p.A., a seguito della presentazione dell'istanza di riesame presentata dalla medesima impresa distributrice.

In particolare, sono stati approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per gli anni dal 2014

al 2017 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per la località 9899 – Lucca - Ponte a Moriano dell'impresa distributrice Gesam reti S.p.A., come riportati nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al provvedimento.

1.8

Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a partire dall'1 ottobre 2020

Delibera 21 luglio 2020 - 283/2020/R/gas

Il presente provvedimento disciplina le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default del gas naturale a partire dall'1 ottobre 2020 e aggiorna la disciplina di erogazione dei medesimi servizi. In particolare, ARERA ha approvato il documento recante *"Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default di distribuzione per i clienti finali di gas naturale per l'anno termico 2020-2021"*, accluso al provvedimento sub Allegato A, il cui testo integrale è consultabile su sito web di ARERA. L'Autorità ha, inoltre, apportato talune modifiche al TIVG efficaci a decorrere dall'1 ottobre 2020.

1.9

Disposizioni in materia di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2017 al 2020 e di importi di perequazione in acconto per l'anno 2020

Delibera 28 luglio 2020 - 289/2020/R/gas

Con il presente provvedimento si procede all'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2017-2019 e delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020, considerando le istanze di rideterminazione tariffaria presentate da 6 imprese distributrici, nonché alla rideterminazione degli acconti bimestrali di perequazione per l'anno 2020 nei confronti delle medesime imprese. Si procede inoltre alla correzione di alcuni errori materiali presenti nella deliberazione 107/2020/R/gas.

In particolare, relativamente alla determinazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2017 al 2020, ARERA ha approvato i valori delle tariffe di riferimento definitive per gli anni dal 2017 al 2019 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nelle Tabelle da 1 a 3 allegate al provvedimento, nonché i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 4 allegata al provvedimento.

Relativamente alla rideterminazione di importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2020, ARERA ha approvato gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2020 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 47 della RTDG, per le imprese riportate nella Tabella 5 allegata al provvedimento.

Infine, relativamente all'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, ARERA ha deliberato che la stessa si applichi alle imprese elencate nella Tabella 6 allegata al provvedimento.

1.10

Determinazioni in merito agli oneri per l'acquisto di gas a copertura del gas non contabilizzato per gli anni 2018-2019

Delibera 28 luglio 2020 - 291/2020/R/gas

La presente deliberazione dispone un parziale riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti da Snam Rete Gas S.p.A., impresa maggiore di trasporto, per l'approvvigionamento di gas non contabilizzato (GNC) per gli anni 2018 e 2019, nei limiti in cui l'incremento del GNC riscontrato è derivato da interventi volti a migliorare la qualità e l'affidabilità della misura del gas in alcuni punti di entrata. La deliberazione dispone inoltre l'avvio di un procedimento per valutare la revisione dei criteri di riconoscimento del GNC per il periodo 2020-2023 (5PRT).

I dettagli sono consultabili nel testo della delibera pubblicato sul sito web di ARERA.

1.11

Aggiornamento per il mese di agosto 2020 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 28 luglio 2020 - 294/2020/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di agosto 2020, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, ARERA ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 agosto 2020, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 5,153927 euro/GJ che corrisponde a 0,515753 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.12

Anticipazione in acconto di premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2017

Delibera 04 agosto 2020 - 309/2020/R/gas

Il presente provvedimento dispone, per l'anno 2017, un riconoscimento in acconto sull'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2017 spettanti (saldo algebrico dei premi e delle penalità del servizio di distribuzione del gas naturale) in misura pari all'80%.

1.13

Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025. Rettifica di errori materiali nella RQDG approvata con deliberazione dell'Autorità 569/2019/R/gas

Delibera 04 agosto 2020 - 310/2020/R/gas

La delibera dispone la rettifica di alcuni errori materiali, all'Allegato A alla deliberazione 569/2019/R/gas - regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025.

In particolare, ARERA ha deliberato di rettificare i seguenti errori materiali della RQDG:

- a) all'articolo 1 e al comma 72.4, le parole *"per l'energia elettrica e il gas"* sono sostituite con le parole *"di Regolazione per Energia Reti e Ambiente"*;
- b) al comma 5.1, le parole *"in alta e media pressione"* sono sostituite con le parole *"in bassa pressione"*;
- c) al comma 8.1, il denominatore della formula relativo all'indicatore numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata, *"LAPMP + LBP"* è sostituito con *"LIAPMP + LIBP"*;
- d) al comma 14.1, lettera d), la parola *"distribuzione"* è sostituita con la parola *"derivazione"*;
- e) al comma 15.3, le parole *"articolo 9"* sono sostituite con le parole *"articolo 11"*;
- f) al comma 26.2, le parole *"articolo 26"* sono sostituite con le parole *"articolo 25"*;
- g) al comma 36.2, lettera c), le parole *"comma 31.3"* sono sostituite con le parole *"comma 41.3"*;
- h) al comma 36.2, lettera i), alinea (ii) e al comma 38.2, lettera f), alinea (ii), dopo le parole *"condotte aeree e/o"* viene aggiunta la parola *"interrate"*;
- i) al comma 36.2, lettera i), alinea (ix), dopo la parola *"altro"* viene aggiunta la parola *"materiale"*;
- j) al comma 36.2, viene riordinata la sequenza dell'elenco alfabetico;
- k) al comma 42.5 nella formula per la determinazione del tasso annuo di miglioramento (*alpha j*) il termine *"T_{j,t}"* viene sostituito con il numero *"1"* e il segno *"x"* viene sostituito con il segno *"-"*.

1.14

Approvazione delle proposte di aggiornamento dei codici di rete delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A.

Delibera 04 agosto 2020 - 316/2020/R/gas

Il presente provvedimento approva le proposte di modifica del codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con comunicazione del 24 luglio 2020, allegata al provvedimento sub Allegato A, e la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Società Gasdotti Italia S.p.A. con comunicazione del 27 luglio 2020, allegata al provvedimento sub Allegato B, in materia di garanzie finanziarie per il servizio di trasporto, e con riferimento alla sola Società Gasdotti Italia anche relative alla risoluzione anticipata del contratto di trasporto in caso di mancato pagamento o perdita dei requisiti per l'accesso al servizio.

1.15

Approvazione della proposta di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.A.

Delibera 04 agosto 2020 - 317/2020/R/gas

Il presente provvedimento approva una proposta di modifica del codice di rigassificazione della società GNL Italia nella versione trasmessa con comunicazione 14 luglio 2020 ed allegata alla deliberazione sub Allegato A in materia di scambio di capacità tra utente e il terminale di rigassificazione.

1.16

Disposizioni applicabili presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti della società ILVA S.p.A.

Delibera 08 settembre 2020 - 328/2020/R/gas

Il provvedimento reca disposizioni in tema di erogazione del servizio di default trasporto e di conferimento della capacità di trasporto applicabili ai punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti dell'Ilva S.p.A. per l'anno termico 2020/2021.

In particolare, ARERA ha deliberato di prevedere, che sino al 30 settembre 2021, trovi applicazione, limitatamente ai punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano gli impianti dell'ILVA, la disciplina transitoria e derogatoria di cui all'articolo 4 della deliberazione 417/2015/R/gas, precisando che tutti i riferimenti al fornitore transitorio, contenuti in tale articolo, devono intendersi compiuti nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto in quanto soggetto esercente il servizio di default trasporto

nel predetto periodo e che, pertanto, il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento è disciplinato dall'articolo 10, della deliberazione 249/2012/R/gas.

1.17

Approvazione di modifiche alla deliberazione 137/02 in tema di corrispettivi di scostamento e di una proposta di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A.

Delibera 08 settembre 2020 - 329/2020/R/gas

Il presente provvedimento approva le proposte di modifica del Codice di rete di Snam Rete Gas relative alle disposizioni approvate con la deliberazione 114/2019/R/gas, con cui l'Autorità ha definito la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas per il quinto periodo di regolazione (2020-2023), con specifico riferimento all'eliminazione dell'applicazione di corrispettivi presso le Aree di prelievo.

In particolare, l'Autorità ha deliberato:

1. di approvare, a decorrere dall'1 ottobre 2020, le seguenti modifiche alla deliberazione 137/02:
 - a. al comma 1.1 le parole "*1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09*" sono sostituite dalle parole "*28 marzo 2019, 114/2019/R/gas*" e la lettera i) è sostituita dalla seguente: "*i) RTTG è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023, contenuta nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas*";
 - b. ai commi 17.7 e 17.8, le parole "*Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita*" sono sostituite con le parole "*Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita interconnesso con l'estero diverso da quelli cui si applica il precedente comma 17.5, lettera b)*";
 - c. al comma 17.9, dopo il punto, è aggiunto il seguente testo "*L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all'intero anno termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell'anno termico.*";
2. di approvare, per quanto di competenza e nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con comunicazione 31 agosto 2020, allegata al provvedimento sub Allegato A, integrando il Capitolo 9, paragrafo 4.4.3, dopo la

lettera c), con la seguente clausola: *“L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all'intero anno termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell'anno termico”*;

3. di prevedere con il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, che gli operatori possano presentare all'Autorità, entro il 25 settembre 2020, le proprie osservazioni in merito alle misure in materia di corrispettivi di scostamento introdotte ai sensi del precedente punto 1.

1.18

Decisione del reclamo presentato da 4G Energia S.r.l. nei confronti di Metagas S.r.l.

Delibera 15 settembre 2020 - 333/2020/E/gas

Con la delibera in esame, ARERA ha stabilito di accogliere parzialmente il reclamo presentato da 4G Energia S.r.l. nei confronti di Metagas S.r.l. con riferimento alla mancata tempestiva messa a disposizione del Sistema Informativo Integrato (SII) dei dati di misura a seguito di switching, di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com ed alla mancata adozione di uno strumento di comunicazione evoluto, di cui all'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06. L'Autorità ha inoltre stabilito di prescrivere a Metagas S.r.l. di rendere disponibile, in modo imparziale e non discriminatorio, a 4G Energia S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della decisione in esame, uno strumento di comunicazione evoluto di cui al precedente punto.

1.19

Approvazione del programma di adempimenti predisposto da TAP AG secondo la decisione finale di certificazione di TAP AG in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale

Delibera 15 settembre 2020 - 334/2020/R/gas

Con il presente provvedimento l'Autorità approva il programma di adempimenti, presentato dalla società TAP AG secondo la decisione finale di certificazione di TAP AG in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale.

I dettagli inerenti la suddetta delibera sono consultabili sul sito web di ARERA.

1.20

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2020, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG

Delibera 29 settembre 2020 - 352/2020/R/gas

Con la presente delibera, ARERA ha stabilito:

- l'aggiornamento per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2020 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso prevedendo per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2020, i valori dell'elemento PFOR,t e della componente CMEM,t, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- che, a modifica del TIVG, con decorrenza 1 ottobre 2020, la Tabella n. 5 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

**Tabella n. 5 – Elemento QTt
(comprensivo delle componenti CRV^{FG}, CRV^I, CRV^{OS}, CRV^{BL} e CRVST)**

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Dall'1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020</i>	<i>1,296652</i>
<i>Dall'1 aprile 2020 al 30 settembre 2020</i>	<i>1,123424</i>
<i>Dall'1 ottobre 2020</i>	<i>1,112428</i>

1.21

Disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default trasporto, a partire dall'1 ottobre 2020, in ordine alle reti regionali di trasporto

Delibera 29 settembre 2020 - 355/2020/R/gas

Il presente provvedimento definisce disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default trasporto sulle reti regionali di trasporto a partire dall'1 ottobre 2020 a seguito del mancato svolgimento delle procedure per l'individuazione degli FTT.

In particolare, ARERA ha deliberato:

- di stabilire, con riferimento al servizio di bilanciamento, in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto per l'anno termico 2020-2021, che:

DELIBERAZIONI

- a) Snam Rete Gas pubblichi sul proprio sito internet la propria disponibilità a svolgere, per l'anno termico 2020-2021, il servizio di utente del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto qualora non sia identificabile l'UdB responsabile dei medesimi prelievi secondo le condizioni di cui alla successiva lettera c.;
- b) ciascuna impresa regionale di trasporto possa manifestare a Snam Rete Gas, entro le tempistiche da essa definite, comunque non inferiori a 2 (due) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui alla precedente lettera a., la volontà di usufruire, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alla propria rete di trasporto, della disponibilità di Snam Rete Gas a svolgere il servizio di responsabile del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto;
- c) al servizio svolto da Snam Rete Gas ai sensi della lettera a., si applichi la regolazione prevista per il FTT, di cui alla Sezione 5, della deliberazione 249/2012/R/gas, ad eccezione:
 - i. delle condizioni economiche applicabili ai clienti;
 - ii. del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le cui fattispecie si applica la disciplina prevista per il SdDT di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 della disciplina 249/2012/R/gas.

CUSTOMS NEWSLETTER | LUGLIO- SETTEMBRE 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 SETTEMBRE 2020.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM